

21 DIC. 2012

REGIONE PUGLIA  
ASSESSORATO ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO  
Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana  
Servizio Urbanistica

POSTA IN ARRIVO  
35374

Via delle Magnolie, 6 - 8 Zona Industriale - 70026 Modugno (BA)

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI del 20 dicembre 2012

**OGGETTO: Comune di Canosa di Puglia. Variante al PRG per la destinazione a parco della zona D3-D4 in Contrada Tufarelle.**

L'anno duemiladodici il giorno 20 dicembre alle ore 9.30 a seguito di rinvio dell'aggiornamento della Conferenza di Servizi conclusiva richiesta dal Sindaco di Canosa di Puglia con nota prot. n.21652 del 7/08/2012 e rinviata con nota prot.n.8722 del 04/09/2012 del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, si è tenuta la suddetta riunione al fine di dare definizione alle Conferenze di Servizi di cui alle riunioni del 13/10/2010 e 02/11/2010, relative alla variante al PRG delle zone D3-D4 in Contrada Tufarelle.

Sono presenti:

- l'Assessore Regionale prof.ssa Angela Barbanente
- il Sindaco del Comune di Canosa di Puglia, dott. Ernesto La Salvia
- il Vice Sindaco, Assessore all'Urbanistica del Comune di Canosa, dott. Pietro Basile
- l'ing. Nicola Giordano - Dirigente del Servizio Urbanistica della Regione Puglia
- l'ing. Sabino Germinario - Dirigente del Settore Urbanistica del Comune del Comune di Canosa di Puglia
- l'arch. Maria Macina - Funzionario del Servizio Urbanistica della Regione Puglia
- l'arch. Costanza Sorrenti - Funzionario del Settore Urbanistica del Comune di Canosa di Puglia.

Con la predetta nota prot.n.21652 del 7.08.2012, il Sindaco di Canosa di Puglia ha rappresentato quanto segue:

"Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Regionale n.935/2009, la Regione Puglia ha approvato la c.d. "Variante Tufarelle", adottata ed approvata con deliberazioni consiliari comunali n.58 del 9.10.2006 e n.2 del 12.01.2007, ai sensi dell'art.16 della L.R. N.56/1980;
- di seguito, il Consiglio comunale con deliberazione n.36 del 30.07.2009 ha integralmente recepito ed approvato la "Variante Tufarelle" in base a quanto disposto/richiesto dalla D.G.R. n.935/2009.

Parallelamente:

- con deliberazione di Giunta Regionale n.934/2009, la Regione Puglia ha approvato la "Variante del PRG di adeguamento al PUTT/p" (c.d. Secondi Adempimenti Putt/p), adottata ed approvata dal Consiglio comunale con deliberazioni n.71 del 29.12.2006 e n.25 del 24.04.2007;
- con deliberazione n.37 del 30.07.2009, il Consiglio comunale ha approvato i "Secondi Adempimenti PUTT/p".

Ciò premesso, al fine di dare definizione alla Conferenza di Servizi di cui alle riunioni tenutesi il 13.10.2010 ed il 02.11.2010, si chiede di fissare un incontro conclusivo, per poter dare univoche direttive al corredatore del Piano Urbanistico Generale del Comune di Canosa di Puglia."

Ai fini di una più completa comprensione della vicenda l'ing. Giordano ritiene di dover preliminarmente richiamare i contenuti dei verbali del 13/10/2010 e del 2/11/2010 qui di seguito integralmente trascritti:



Verbale del 13/10/2010

"L'anno duemiladieci il giorno 13 ottobre alle ore 9,30 (13.10.2010), a seguito di specifica richiesta del Comune di Canosa di Puglia, prot. n. 23438 del 07.09.2010, giusta convocazione dell'Assessore alla Qualità del territorio con nota prot. n. 14146 del 11.10.2010, presso la sede dello stesso assessorato Regionale si è tenuta la conferenza di servizio sul seguente o.d.g.:

- Variante al PRG della Zona Omogenea "D3-D4".

Sono presenti:

..... "omissis" .....

La convocazione della Conferenza è stata richiesta dall'Amministrazione comunale nei termini di seguito testualmente riportati:

"Il Comune di Canosa di Puglia è dotato di PRG approvato con DGR n. 118/2005; con deliberazione n. 58 del 09.10.2006 il C.C. ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale n. 56/1980, per la zona omogenea così come identificata nel vigente PRG come «D3 e D4», una variante allo strumento urbanistico con le seguenti precisazioni:

1. "Omissis... ..";
2. **ASSEGNARE**, fatte salve le attività esistenti, alla parte di territorio di contrada Tufarelle già zonizzate nel vigente PRG come zone "D3" e "D4" la nuova destinazione urbanistica "Parco territoriale (verde di rimboschimento)";
3. **ASSOGGETTARE**, fatte salve le attività esistenti, ai sensi della legge n. 183/1989, art. 17 – comma 3 lettera m - la parte di territorio di contrada Tufarelle già zonizzata nel vigente PRG come zone "D3" e "D4" a vincolo speciale con prescrizione di inedificabilità assoluta in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, al fine della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
4. **SPECIFICARE** che per le aree nelle quali sono presenti cave dismesse da risanare o cave ancora in attività, potranno essere eseguiti esclusivamente interventi pubblici o di interesse pubblico ecosostenibili mirati alla salvaguardia dell'ambiente, nonché di bonifica ambientale di cui alle leggi regionali n. 15 e 37/1985 e successive modifiche ed integrazioni;

con deliberazione n. 2 del 12.01.2007 il C.C. ha approvato la variante al PRG confermando i contenuti della richiamata propria precedente deliberazione n. 58 del 09.10.2006; con deliberazione n. 935 del 04.06.2010 la G.R. ha approvato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/1980 la variante al PRG del Comune di Canosa di Puglia in conformità al parere n. 8 del CUR del 19.03.2009 che nella parte dispositiva testualmente recita "..... omissis ..... si ritiene che l'art. 88

delle NTA sia introdotto in sostituzione del previsto nuovo capoverso il seguente periodo:

"Il Parco Territoriale di "Tufarelle" comprende un'area immediatamente a ridosso del Torrente Locone a confine con l'agro di Minervino Murge. All'interno dell'area dovranno essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività dismesse, il recupero delle cave, per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del "Parco" e la bonifica dei siti inquinati. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento né potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazioni di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale, paesaggistico".

con deliberazione n. 36 del 30.07.2009, il C.C. ha approvato definitivamente la variante di che trattasi;

**CONSIDERATO** che la lettura del nuovo capoverso dell'art. 88 delle NTA, così come riformulato dalla prescrizione regionale e accolto dal Consiglio comunale, nella parte in cui dispone che "Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento né potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazioni di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale, paesaggistico" è in contrasto con la volontà più volte espressa dal Consiglio comunale che nei richiamati deliberati (n. 58/2006 e n. 2/2007) per i quali la variante urbanistica deve applicarsi esclusivamente alla parte di territorio comunale di contrada Tufarelle